

N. 01394/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02333/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2011, proposto da:

Soc Luigi Einaudi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Egidio Annechini, Mattia Matarazzo, Antonio Salafia, con domicilio eletto presso Antonio Salafia in Roma, v.le di Villa Pamphili, 59;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ
SCOLASTICA - RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, anche a prescindere dalla valutazione sulla sussistenza o meno di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal "fumus boni juris", anche alla luce di quanto già statuito da questa Sezione con sentenza n.7265/2009.l

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)